

**Fonti del diritto - leggi - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 237 del 29/01/1964**

Legge straniera - conoscenza da parte del giudice - cooperazione delle parti - cognizione dell'intera normativa - necessita.\*

Il giudice italiano, che ai sensi dell'art. 25 delle preleggi debba applicare la legge straniera, può o conoscerla direttamente, o procurarsene la conoscenza, cooperando a tal fine anche con le parti in causa. Detta cognizione deve comprendere tutte le norme che regolano la materia controversa (thema decidendum) ed, ove ciò non sia possibile, dovrà applicare 'in toto' la legge italiana, non potendosi far luogo ad applicazione frammentaria dei due ordinamenti giuridici. (Conf. 1089-59).\*

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 237 del 29/01/1964